

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 72

Riunione del 28 aprile

71.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **CLOTILDE MOSCETTI n.q. di Presidente della società AVILA VOLLEY**
- **AVILA VOLLEY in persona del Presidente p.t.**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente-Relatore
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Elvio Albanese - Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2° comma R.G. nei confronti di:

- Clotilde Moscetti, n.q. di Presidente della società AVILA VOLLEY
- Società AVILA Volley, n. p. del Presidente p.t.

in relazione ai seguenti capi di incolpazione contestati ad entrambi:

A. Violazione degli artt. 17,19 dello statuto FIPAV e artt. 21,24,28, RAT e della normativa disciplinata nella guida pratica vigente in materia di tesseramento e 55 n.3) lettera a) reg.Giur per aver proceduto al prestito on line dell'atleta Lavinia Lubrano sull'apposito modulo come prescritto dalla normativa federale.

-oOo=-

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e , comunicato il relativo provvedimento all'incolpato ne disponeva la convocazione per la riunione del 28 aprile 2010

alla quale risultavano presenti:

per gli incolpati la Sig.ra Clotilde Moscetti nella duplice sua qualità, assistita dall'Avv.Daniele Di Porto

per la Procura l'Avv.Mario Tobia il quale illustra le motivazioni ed i rilievi già svolti nella relazione ex art. 72 R.G. chiedeva applicarsi la sanzione :

./.

A.: della multa di € 300 per il sodalizio Avila Volley

B.: della sospensione da ogni attività federale per mesi tre del suo Presidente Clotilde Moschetti

I fatti.

L'Ufficio Tesseramento in data 17-2-2010 aveva ricevuto una dichiarazione sottoscritta dall'atleta Lavinia Lubrano con la quale si rappresentava che l'atleta non aveva sottoscritto il modulo di primo tesseramento con l'Avila Volley, e pertanto, si chiedeva la revoca del tesseramento effettuato on line il 23-10-2009 dal medesimo sodalizio.

L'Ufficio Tesseramento Atleti della FIPAV in data 8-3-2010 deliberava di revocare il tesseramento dell'atleta e trasmetteva gli atti alla Procura Federale.

Quest'ultima, accertati i fatti, stante anche il difetto di ogni difesa degli incolpati ne chiedeva il deferimento.

La CGN procedeva quindi, come sopra riferito, all'instaurazione del giudizio.

Nella propria difesa articolata esclusivamente in sede dibattimentale gli incolpati facevano presente che l'atleta, sino al febbraio del corrente anno aveva regolarmente partecipato alle attività della squadra, addirittura disputando alcuni incontri di un torneo CSI, attribuivano, inoltre, quanto loro imputato ad alcune inefficienze del sistema che determinavano, a loro dire una totale assenza di colpa, soprattutto a cagione della ristrettezza dei tempi per procedere, soprattutto nelle piccole realtà sportive al sistema di tesseramento on line. Gli incolpati si dolevano altresì della necessità, imposta dal sistema, che nei moduli firma, le atlete compaiano in rigoroso ordine alfabetico, il che, nel caso di specie aveva fatto sì che la scheda dell'atleta LUBRANO comparisse in mezzo ad un gruppo di atlete più giovani, diverso da quello cui la LUBRANO era destinata, gruppo affidato alle cure dell'allenatore Lombardi che per errore, in assenza per malattia del Presidente, ed in totale buona fede aveva proceduto al tesseramento delle atlete affidate alle proprie cure, fra le quali era "finita" anche l'atleta LUBRANO che non aveva sottoscritto il modulo F. A riprova di ciò allegavano i moduli in questione.

Considerato che:

Risulta pacifico che il tesseramento on line dell'atleta LUBRANO sia intervenuto in difetto della preventiva acquisizione della sottoscrizione del predetto e di uno dei genitori esercenti la potestà parentale.

Si tratta, purtroppo, nella specie, di uno dei molti casi nei quali è stato richiesto l'intervento giurisdizionale di questa Commissione per analoghe irregolarità afferenti alla procedura cosiddetta di "tesseramento on line", tutte puntualmente sanzionate ai sensi della vigente normativa federale.

Ritiene dunque opportuno questa commissione richiamare il quadro normativo suddetto nell'intento e nell'auspicio di porre fine ad una serie di comportamenti contrastanti con le norme federali e recanti grave intralcio al regolare svolgimento delle attività sportive.

Ai sensi dell'art. 24 RAT, la domanda di primo tesseramento o del suo rinnovo annuale deve essere presentata entro il termine deliberato dal Consiglio Federale, a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV. Ove l'atleta non abbia raggiunto la maggiore età, la modulistica predisposta dalla FIPAV e relativa al tesseramento deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.

Detta modulistica è quella indicata dalle Norme Generali per l'affiliazione e il Tesseramento, e, in particolare, nella guida pratica 2009-2010.

Le norme da ultimo indicate prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prima dell'inoltro in via telematica.

E' dunque logico che la violazione del suddetto obbligo comporti responsabilità disciplinare dei Presidenti che al tesseramento on line hanno proceduto in difetto della prescritta verifica di autenticità e completezza delle sottoscrizioni necessarie a termini dell'art. 24 RAT.

E ciò non solo e non tanto per la violazione del dovere di lealtà e probità sportiva comunque incombente su ciascun tesserato o affiliato e, generalmente, salvaguardato dalle norme dell'ordinamento sportivo federale, quanto, in casi analoghi a quello di specie per la specifica

./.

previsione degli artt. 28 e 29 RAT che rispettivamente prevedono la revoca del tesseramento effettuato in modo difforme dalle prescrizioni normative, e la responsabilità disciplinare di chi ha richiesto il tesseramento, prescrivendo a tal fine che l'Ufficio Tesseramento trasmetta alla Procura Federale copia del provvedimento di revoca divenuto definitivo.

In base all'art. 55 del regolamento Disciplinare, poi l'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto. Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione; i sodalizi rispondono in via diretta dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali, mentre i dirigenti di essi rispondono delle infrazioni commesse a titolo di colpa o dolo.

In simile quadro normativo, è compito di questa Commissione Giudicante Nazionale verificare che quanto deferito dalla Procura risulti corroborato dal necessario supporto probatorio, graduando, conseguentemente le sanzioni applicabili sulla base dell'elemento soggettivo che all'infrazione ha dato luogo.

In analoghi casi ad esempio, ove l'irregolarità della procedura è stata immediatamente rilevata dai rappresentanti del sodalizio che hanno provveduto ad una sorta di "autodenuncia" con la richiesta di revoca del tesseramento con il pieno accordo degli atleti che hanno altresì giustificato le ragioni dell'errore le sanzioni adottate sono state molto tenui, non così per quei casi nei quali l'irregolarità del tesseramento sia venuta alla luce attraverso esposti degli atleti o di altre squadre e accertata senza alcuna forma di cooperazione da parte dei rappresentanti del sodalizio che avevano dato luogo alla violazione dei regolamenti.

Il caso in esame si pone in una zona per così dire "border line"; esso è infatti venuto alla luce su denuncia dell'atleta, pur risultando comprovato e plausibile che tale denuncia sia frutto di una tardiva resipiscenza della Lubrano che, ha consegnato alla squadra regolari certificazioni mediche, ha sottoscritto presso la squadra il modulo relativo al trattamento dei dati personali, ha pagato la quota associativa, si è allenata con le compagne dell'Avila Volley. Appaiono poi plausibile le ammissioni del sodalizio circa i problemi che hanno determinato l'invio del modulo di tesseramento on line in difetto della sottoscrizione del cartaceo modulo F .

./.

Sulla base delle considerazioni svolte la Commissione ritiene di ravvisare la responsabilità disciplinare degli incolpati ai sensi degli artt. 28 e 29 RAT.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale,
Applica nei confronti della Sig.ra Clotilde Moscetti la sanzione della ammonizione

Nei confronti della Avila Volley la multa di € 150,00

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Costanza Acciai', is written over a faint, larger version of the same signature.

Roma, 13 maggio 2010